

Ordinanza
sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione
(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)¹

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale;

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011⁴ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,⁵

ordina:

Art. 1 Riscossione degli emolumenti

¹ La SEFRI⁶ riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

² I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

- a. riconoscimento di diplomi esteri;
- b. conversione di titoli.

Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. le decisioni riguardanti i contributi federali;

RU 2006 2639

¹ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

² RS 172.010

³ RS 412.10

⁴ RS 414.20

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4569).

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

- b. l'approvazione di regolamenti d'esame, programmi quadro d'insegnamento e piani di formazione;
- c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricula di formazione per la maturità professionale;
- d. l'approvazione di corsi intercantionali;
- e. ...⁷

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

² La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

³ Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

⁴ Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

⁵ Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

- a. per l'iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l'eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

⁶ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca⁹ può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

⁷ Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3631).

⁸ RS **172.041.1**

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 4a¹⁰ Emolumenti per l'esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell'ordinanza del 3 novembre 2010¹¹ sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

¹⁰ Introdotta dal n. 16 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3631).

¹¹ RS **172.044.13**

Allegato
(art. 5)

Modifica del diritto vigente

...¹²

¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **2006** 2639.